

STATUTO

**ELEBIMBI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT VIALE DON
MINZONI 120

Numero REA: CT - 431904

Codice fiscale: 05774370877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 10660 di Raccolta
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

ART. 1) E costituita una società cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, con la denominazione "ELEBIMBI SOCIETA' COOPERATIVA".

La società ha sede in Giarre.

Con delibera dell'organo amministrativo, potrà essere spostata la sede della società nell'ambito dello stesso Comune, nonché potranno essere istituiti e soppressi sedi secondarie, uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, agenzie, succursali e filiali in tutto il territorio nazionale ed estero. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o scioglimento anticipato a norma di legge.

ART. 2) La società cooperativa è retta dai principi e dalle discipline del lavoro, della produttività, della previdenza e della mutualità e senza finalità speculative si propone lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita economiche, sociali, civili e morali dei propri soci procurando agli stessi lavoro a condizioni migliori di quelle di mercato.

ART. 3) La società cooperativa è retta dai principi e dalle discipline del lavoro, della produttività della previdenza e della mutualità e senza finalità speculative si propone lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita economiche, sociali, civili e morali dei propri soci procurando allo stesso lavoro a condizioni migliori di quelle di mercato.

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne e per l'infanzia, scuole di ogni genere ordine e grado, centri di formazione per insegnanti ed educatori centri per l'orientamento scolastico anche superiore al universitario e professionale;
- organizzazione di convegni, congressi, seminari, meeting, etc;
- organizzazione e gestione di attività integrative nel dopo scuola, corsi di recupero, corsi liberi, corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, corsi di avviamento al taglio e cucito e per stilista di moda, corsi di lingue, corsi di apprendimento musicale e di avviamento alla danza classica e moderna, corsi di dizione e di linguaggio espressivo e comportamentale, corsi di avviamento all'attività teatrale;
- l'organizzazione e gestione di colonie diurne e permanenti, cineclub, ludoteche, etc;
- l'attività di promozione turistica e culturale in Italia e all'estero, l'organizzazione di gite, soggiorni, etc.;
- la prestazione di servizi di refezione scolastica ed in genere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzazione e la gestione di bar, caffetterie, cioccolaterie, pizzerie, ristoranti, trattorie e piano -bar. pub, birrerie, paninoteche, tavole calde e fredde, gelaterie, pasticcerie, nonché tutte le attività relative alla ristorazione anche collettiva ed anche con intrattenimento e spettacolo: l'attività di banqueting e catering.

La società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e nei limiti di legge, finanziarie atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La società cooperativa tra l'altro, potrà:

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali, nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti,

richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione;

- partecipare ai pubblici appalti;
- collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese, per consulenze ed uso degli strumenti di lavoro,
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- assumere, nei limiti consentiti dalla legge, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; stipulare contratti di factoring, leasing e franchising;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale - dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi gli approvvigionamenti ed il credito;
- aderire a società e consorzi tra cooperative.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere: statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

SOCI

ART. 4) Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e le persone giuridiche in possesso di requisiti di onorabilità e che operino nei settori economici di cui all'oggetto sociale.

Non possono essere soci gli interdetti, e inabilitati, i falliti non riabilitati .

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della cooperativa.

È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, nella percentuale stabilita dalla legge.

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi anche soci sovventori i cui rapporto è disciplinato dall'articolo 14 del presente statuto.

Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522 del Codice Civile.

ART. 5) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) Indicazione della effettiva attività svolta della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore e superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5. delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicare agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 6) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE AD UN SOCIO

ART. 7) La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

L'Organo amministrativo deve esaminare, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso l'Organo amministrativo deve donare immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 9) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dei regolamenti o che inseriscono il rapporto mutualistico;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolge attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

ART. 10) Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 11) soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote liberate dell'eventuale sovrapprezzo versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumenti gratuiti di capitale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

ART. 12) in caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei Successori per causa di

morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 5.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11.

ART. 13) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo .

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9. lettere b), c), d) od e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Il socio che cosa di far parte della Società rispondo verso questa per il pagamento del conferimento non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nel limite di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

SOCI SOVVENTORI E STRUMENTI FINANZIARI

ART. 14) Ferme restando le disposizioni relative ai soci cooperatori possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.02, n. 59.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito altrimenti il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il nome del proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti.

a) l'importo complessivo;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero

massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 15) Il patrimonio della Cooperativa è costituito

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore e superiore ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 6;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge, per statuto ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ART. 16) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 5, controfirmate per conferma e accettazione da quest'ultimo e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ART. 17) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio

consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa bilancio.

L'Assemblea che approva bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art 7 della legge 31 01 92 n. 59
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, la costituzione di riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ART. 18) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ORGANI SOCIALI

ART. 19) Sono organi della Società

- a) Assemblea dei soci
- b) 1 Consiglio di Amministrazione:
- c) l'organo di controllo, se nominato

ART. 20) Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo sociale od altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono i soci oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta mediante avviso da comunicarsi a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata con avviso ricevimento o spedire al domicilio risultante dal libro soci, o a mezzo di lettera circolare. In tale ultimo caso dovrà essere consegnata al socio copia dell'avviso, mentre originale sottoscritto da ciascun socio per ricevuta, resterà conservato tra gli atti sociali.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data dell'adunanza.

Nel avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti proposti.

ART. 21) L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato;
- 6) approva i regolamenti interni,
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del revisore;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo.

lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori .

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 22) L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati .

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione e sulla scissione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

ART. 23) Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea .

E ammesso, nel casi e con le modalità previste dalla legge, 1 voto per corrispondenza.

ART. 24) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al

voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto dall'art 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 25) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designato dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina un segretario, anche non solo nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 26) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili

Il Consiglio stesso se non vi ha provveduto l'assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

ART. 27) Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci), ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 28) L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in che gli Amministratori ed i membri dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

ART. 29) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione assunta nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, perché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'organo

di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 30) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ART. 31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

IL Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 32) La società può nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla legge, tale nomina è obbligatoria.

Gli organi nominati, in ogni caso, restano in carica per tre esercizi con scadenza alla

data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono eleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 33) L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 34) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 17;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 35) L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 22.

ART. 36) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ART. 37) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è

tenuto convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

firmato: Pietro Puglisi - Eleonora Auditore - Alessia Puglisi - Not. Andrea Grasso

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di CT: aut. n. 0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.